



COMUNE DI NOICÀTTARO

(PROVINCIA DI BARI)

C.F./P.Iva 05165930727 - Web-Site: www.comune.noicattaro.bari.it

V SETTORE OPERATIVO: POLIZIA LOCALE

Via Principe Umberto, n. 8 - 70016 - Noicàttaro - (BA) -

Pec: pm.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it

☒ 70016 ☎ 080.478.21.76 ☎ 080.478.30.11 - E. - Mail: o.rubino@comune.noicattaro.bari.it



Ordinanza n. 19/2015 Reg. Gen.

Oggetto: **Emergenza maltempo. Limitazioni alla circolazione stradale.**

AA

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 5588/2015, con il quale il Prefetto della Provincia di Bari, relativamente all'emergenza maltempo, ha diramato misure per la mitigazione dei rischi per la popolazione.

VISTA l'Ordinanza Prefettizia prot. n. 5589/2015, con il quale il Prefetto della Provincia di Bari ha interdetto, su tutte le strade extraurbane del territorio della Provincia di Bari, il traffico dei veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate a decorrere dalle ore 24:00 di domenica 08.02.2015 e fino alle ore 12:00 di Martedì 10.02.2015 e, comunque fino a cessate esigenze, ad eccezione dei mezzi utilizzati per interventi urgenti e di emergenza, per esigenze di soccorso, protezione civile e manutenzione stradale, ivi compresi gli automezzi impiegati per il conferimento in discarica di rifiuti solidi urbani per inderogabili esigenze di protezione civile e tutela dell'ambiente.

RITENUTO di dover divulgare le precitate misure per la mitigazione dei rischi per la popolazione.

CONSIDERATO che è stato dichiarato lo "Stato di Preallerta" da parte del Servizio Regionale di Protezione Civile.

VISTO l'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225.

VISTO il D.P.C.M. 27 Febbraio 2004.

TENUTO CONTO delle "Procedure d'Emergenza" previste dal "Piano Comunale di Protezione Civile", adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 30.12.2013.

Per tutto quanto precede,

ORDINA

l'interdizione, su tutte le strade extraurbane di questo territorio comunale, del traffico dei veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate a decorrere dalle ore 24:00 di domenica 08.02.2015 e fino alle ore 12:00 di Martedì 10.02.2015 e, comunque fino a cessate esigenze, ad eccezione dei mezzi utilizzati per interventi urgenti e di emergenza, per esigenze di soccorso, protezione civile e manutenzione stradale, ivi compresi gli automezzi impiegati per il conferimento in discarica di rifiuti solidi urbani per inderogabili esigenze di protezione civile e tutela dell'ambiente.

Ordina, altresì, la limitazione, in caso di neve e ghiacciatura delle strade, all'utilizzo dei mezzi propri solo in caso di necessità e solo se dotati di catene o pneumatici da neve, specialmente per gli spostamenti extra-urbani.

DISPONE

☞ che la presente Ordinanza abbia effetto immediato e sia affissa, per un periodo di giorni 15 (*quindici*) ed ai fini della generale conoscenza, sul sito informatico dell'Ente, all'indirizzo: www.comune.noicattaro.bari.it, nella Sezione "Albo Pretorio";

☞ di trasmettere, ai fini conoscitivi, la presente Ordinanza al locale Comando Stazione Carabinieri;

Si comunica, a norma del combinato disposto di cui all'art. 3, quarto comma, in uno con il successivo art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il Magg. RUBINO Dott. Oscar, quale Dirigente – Comandante del Settore Operativo di “Polizia Locale”.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le formalità stabilite dal combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., in uno con l'art. 74 del relativo “Regolamento di Esecuzione”, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, a norma dell'art. 29 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., o al Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii., rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dalla legge.

Dalla Residenza Comunale, addì 09 Febbraio 2015.



IL SINDACO

- Dott. Giuseppe SOZIO -